



BENI STABILI S.P.A. SIIQ

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI BENI STABILI S.P.A. SIIQ DEL 7 APRILE 2016, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-
TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Consiglio di Amministrazione:

2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 13 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare e deliberare, tra l'altro, in merito al punto n. 2 all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei suoi componenti, nonché alla determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

* * *

2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 13 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vi informiamo che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, viene a scadere il mandato conferito dall'Assemblea del 17 aprile 2013 al Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto invitati a voler provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista dall'art. 13 dello Statuto Sociale che si riporta qui di seguito:

"TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di cinque e non superiore a quindici, nominati, con voto palese, dall'Assemblea ordinaria, alla quale, entro detti limiti, spetta la determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, menzionando distintamente i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Inoltre ciascuna lista, fatta eccezione per quelle contenenti un numero di candidati inferiori a tre, dovrà includere almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari.

Una volta esperita la procedura del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto almeno da:

- un componente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ovvero dal maggior numero eventualmente richiesto dalla normativa applicabile ("Criterio dell'Indipendenza");*
- 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti al genere meno rappresentato, sino a che ciò sia richiesto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.*

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona

o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998, 144-quater e 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano il numero di azioni corrispondente alla quota di partecipazione indicata nella comunicazione della Consob sopra richiamata.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Almeno uno di

tali Consiglieri, ovvero il maggior numero di Consiglieri necessario al rispetto del Criterio dell'Indipendenza, deve possedere i medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dalla normativa vigente;

- almeno un Consigliere è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti;

- ai fini del riparto dei Consiglieri da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti si procederà a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso, invece, di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile.

La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, non consenta il rispetto dei suddetti criteri, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, i candidati aventi il numero progressivo più basso, non in possesso dei requisiti in questione, saranno sostituiti dai candidati aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di

Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fatta salva l'ipotesi di cessazione della maggioranza di Amministratori nominati dall'Assemblea, caso in cui l'intero Consiglio si intende decaduto, il Consiglio procede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di un soggetto facente parte della lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, qualora ciò non sia possibile, mediante designazione di un candidato proposto dall'azionista che aveva presentato la lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, nel rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Successivamente, l'Assemblea provvederà secondo le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica."

* * *

Vi comunichiamo che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere deve essere pari almeno all'1% del capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, secondo quanto stabilito dalla Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, pubblicata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D.lgs n. 58/1998 e dell'art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Vi precisiamo che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191/2007, essendo la Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di altra società con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da Amministratori indipendenti.

Si rammenta che, come indicato nel testo dell'art. 13 dello Statuto sociale sopra riportato, le liste

per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere depositate presso la sede sociale, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea. La Società ha stabilito di considerare lunedì 14 marzo 2016 come ultimo giorno utile per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, poiché il termine ultimo per il deposito delle liste sarebbe stato domenica 13 marzo 2016.

Vi informiamo che, a corredo della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere depositata la seguente documentazione:

- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione circa l'eventuale possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 58/98) e dal Codice di Autodisciplina di Beni Stabili S.p.A. SIIQ;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente a copia della certificazione prevista dalla legge comprovante la titolarità di tale partecipazione;
- una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica in questione;
- una eventuale dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Vi comunichiamo altresì, secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che Consob raccomanda agli Azionisti, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta

dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata Comunicazione Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui al punto che precede.

Vi proponiamo pertanto di voler procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e, comunque, fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, invitandoVi, a tal fine, a voler espletare le necessarie formalità.

* * *

2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vi invitiamo altresì, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, di provvedere alla determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, in ragione d'anno, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione stesso per la ripartizione del compenso al proprio interno.

Roma, 25 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)